

## Fauna selvatica, cosa dice la legge

**Pubblicato:** Martedì 19 Novembre 2013



Ogni uccello selvatico è patrimonio dello stato e **cacciare di frodo vuole dire rubare**. L'articolo 1 della legge 157/1992 recita così "La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale e internazionale".

### LE FOTO

Conviene partire proprio da questo principio per comprendere la portata di questa legge, che ha definitivamente sancito lo status di bene prezioso e indisponibile degli animali selvatici.

### L'ARRESTO DI VENEGONO S.

Composta da 38 articoli (i 37 originali più l'articolo 19 bis, introdotto nel 2002), la 157/1992 è una legge molto articolata, che funziona come "legge quadro", cioè riferimento giuridico entro cui le regioni devono muoversi con le proprie normative di recepimento. Va infatti ricordato, in proposito, che la Costituzione italiana (e la stessa legge 157) assegna alle regioni i compiti di attuazione della materia venatoria, lasciando tuttavia in capo allo Stato il compito primario di tutelare la fauna e la biodiversità in genere (articolo 117, 2, lettera s della Costituzione), stabilendo le misure minime e insormontabili di tutela.

### IL TESTO COMPLETO

Redazione VareseNews  
[redazione@varesenews.it](mailto:redazione@varesenews.it)

